



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

ORIGINALE

Reg. Pubbl. n°
Data

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale **n. 60 del 26-05-2020**

OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91, FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE ATTO DI INDIRIZZO - BIENNIO 2021-2022

L'anno **duemilaventi** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **12:00** nella sala comunale virtuale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta in videoconferenza, i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Caccia Arch. Marco	Sindaco	Presente in videoconferenza
Gambaro Carlo	Assessore	Presente in videoconferenza
Occhetta Arch. Laura	Assessore	Presente in videoconferenza
Elia Lucia	Assessore	Presente in videoconferenza
Calella Giuseppe	Assessore	Presente in videoconferenza
T O T A L E Presenti		5
T O T A L E Assenti		0

Assiste all'adunanza in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Attilia Togna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

La seduta della Giunta Comunale si è svolta, mediante videoconferenza di tutti i componenti, secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 03 del 03.04.2020.

L'identità personale e la dichiarazione di voto dei componenti, collegati in videoconferenza è stata accertata mediante la piattaforma GoToMeeting, resa disponibile dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Delibera n. 60 del 26-05-2020

Giunta Comunale

Oggetto: FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91, FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE ATTO DI INDIRIZZO - BIENNIO 2021-2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Le Cooperative sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della Legge quadro n. 381/91, primo semestre lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";
- Tali Cooperative possono pertanto essere qualificate come imprese aventi una duplice finalità e sottoposte a doppio vincolo:
 - da un lato, imprese soggette alla logica del bilancio economico e del mercato, con competenze tecniche e professionali e con la necessità di investire in risorse umane e materiali;
 - dall'altro, imprese che perseguono la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile a persone svantaggiate;
- Tali Cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per le politiche locali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo;
- Il consistente sviluppo di tali politiche nell'ultimo decennio, con il conseguente aumento dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dimostra l'efficacia delle politiche di inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle politiche di tipo assistenziale;

PRESO ATTO della normativa vigente in materia e in particolare:

- Regolamento Comunitario del 12 Dicembre 2002, n. 2204, che all'art. 5 dispone: *"Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una "Strategia europea per l'occupazione". La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate"*;
- Decreto Legislativo del 10 Settembre 2003, n. 276, che all'art. 2 definisce *"lavoratore svantaggiato"* qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all'art. 2 del Regolamento comunitario sopra indicato;
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, che all'art. 4, comma 2, prevede che *"le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa"*;

L'art. 5 dispone inoltre che: **“Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”, comma così modificato dal comma 610 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015. (Legge di Stabilità 2015);**

- L.R. 9-6-1994 n. 18 - Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative sociali; che prevede

Art. 13.

(Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B dell'albo di cui all'articolo 2)

1. *Per il perseguimento delle finalità indicate all' articolo 5 della Legge n. 381/91, gli Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 5.*
2. *Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, oltre a quanto previsto all'articolo 11, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.*
3. *Al fine di poter valutare che l'attività convenzionanda sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono stabiliti, sia in relazione all'entità e la natura della fornitura, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.*
4. *Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli Enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:*
 - a) **La continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;**
 - b) **La creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;**
 - c) **Il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.**
5. *Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente articolo si dà atto del rispetto dei criteri di priorità indicati ai commi precedenti.*
6. *I consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla sezione B.*

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, i rapporti tra l'ente pubblico e le Cooperative sociali di tipo B risultano essere così strutturati:

- **Comma 1 “Affidamento diretto e soglia di irrilevanza comunitaria”:** è prevista la **derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;**

CONSIDERATO che l'attuale trend economico e la contestuale alta concorrenzialità di mercato condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni

di lavoro per le persone svantaggiate per le quali vi è l'oggettiva necessità di interventi volti a promuovere occasioni di lavoro per tali tipologie di persone sul territorio utilizzando lo strumento convenzionale con le Cooperative di tipo "B";

CONSIDERATO:

- Che il Comune di Romentino, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, intende creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti, favorendo l'inserimento lavorativo dei predetti soggetti;
- Che per la creazione di tali opportunità di lavoro intende avvalersi della collaborazione di una Cooperativa di solidarietà;
- Che con l'affidamento ad una Cooperativa di solidarietà intende promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo di persone in stato od a rischio di emarginazione e realizzare il duplice obiettivo di ottenere da un lato lo svolgimento di servizi di cui l'Amministrazione abbisogna e dall'altro un risultato sociale parimenti importante;

RILEVATA la necessità di affidare per il Biennio 2021-2022 i seguenti servizi:

- A. Pulizia dei locali sede del Municipio di Via Chiodini n. 1, dei locali sede della Polizia Municipale in Via dei Conte Caccia n. 1/b, dei locali del pre e post scuola presso le Scuole Elementari, della Palestra presso le Scuole Medie ed eventuale pulizia straordinaria mensa presso le Scuole elementari, per un monte ore complessivo annuo stimato in via presuntiva in n. 1301 ore annuali, come meglio dettagliato nel Capitolato;**
- B. Pulizia dei locali sede del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta", e la pulizia di alcune aree verdi, per un monte ore complessivo annuo stimato in via presuntiva in n. 584 ore annuali, come meglio dettagliato nel Capitolato;**
- C. Pulizia dell'Asilo Nido Comunale e del Consultorio di Via S. Ambrogio, per un monte ore complessivo annuo stimato in via presuntiva in n. 1.317 ore annuali come meglio dettagliato nel Capitolato;**
- D. Pulizia di alcune strade del centro abitato e del servizio igienico posto in Piazza Bonomi, per un monte ore complessivo annuo stimato in via presuntiva in n. 2.494 ore annuali come meglio dettagliato nel Capitolato;**

CONSIDERATO opportuno provvedervi tramite convenzionamento con una Cooperativa sociale che, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'articolo 4 della Legge 381/91, assista persone in situazione d'emarginazione e disadattamento sociale, offrendo loro la possibilità di svolgere attività lavorativa e di promozione umana;

ATTESO che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che l'azione sociale del Comune tende al sostegno e al recupero delle persone socialmente svantaggiate e in condizioni d'emarginazione;

RICHIAMATO l'art. 5 della Legge n. 381/1991 che prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

PRESO ATTO inoltre sia del comma 6 dell'art. 4 del DL 95 del 6.7.2012, convertito nella L. 135/2012 che esclude le Cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, dalle limitazioni disposte dal 1.1.2013 in merito acquisizione di servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni, sia del comma 8bis che salva anche dal 1.1.2014, la cooperazione sociale mediante convenzionamento, in quanto esclude l'applicazione dei commi 7 e 8 alle procedure previste dall'art. 5 della Legge n. 381/1991, così che gli affidamenti convenzionati

con le Cooperative sociali, non sono ricompresi tra quelli di Consip, né tra quelli previsti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende individuare una Cooperativa che operi nel campo dell'inserimento lavorativo di persone in stato o a rischio di emarginazione ed abbia come scopo statutario il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale caratterizzata dall'essere finalizzata alla promozione umana ed all'inserimento sociale di persone appartenenti a categorie svantaggiate;

DATO ATTO CHE in base alla legge di Stabilità 2015, le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza", comma così modificato dal comma 610 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Richiamata la determinazione dell'Autorità anticorruzione ANAC - n. 32 del 20 gennaio 2016, con quale sono state adottate le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016;

RITENUTO pertanto necessario ed indispensabile indire una procedura aperta riservata a Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/91 e smi;

RITENUTO inoltre opportuno, con il presente atto, dare indirizzo in merito ai criteri di valutazione, ai pesi, ai punteggi per l'aggiudicazione che avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che verrà valutata da apposita Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che la L.R. n. 18/1994 all'art. 13, comma 4, indica quale criterio di priorità nell'individuazione della Cooperativa, oltre alla creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, il legame col territorio sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito d'intervento della Cooperativa;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione per gestione dei servizi di pulizia in argomento, il Capitolato speciale d'appalto e il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;

VISTO il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze), redatto ai sensi art. 16 comma 3 e 5 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che individuano in € 810,00 + IVA 22% l'importo non soggetto a ribasso per rischi interferenziali;

DATO ATTO che il valore massimo presunto dell'affidamento per il Biennio 2021-2022 è inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (€ 214.000), essendo pari a € 194.864,00 (I.V.A. 22% esclusa), così determinato:

- **Monte ore biennale 11.392 per una tariffa a base d'asta di € 17,00 + €. 810,00 (costi interferenziali biennali non soggetto a ribasso) + I.V.A.22%;**

PRECISATO che Il monte ore complessivo annuo è stimato in via presuntiva in n. 5.696 ore; Il monte ore complessivo biennale è stimato in via presuntiva in n. 11.392 ore; l'importo complessivo dell'affidamento per il biennio è stimato in via presuntiva in Euro 193.664,00 I.V.A. 22% esclusa, oltre €. 810,00 biennale a copertura dei rischi di sicurezza art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, come da DUVRI che si allega al presente atto, non soggetto a ribasso, + IVA 22%; l'importo annuo 2021 è stimato in Euro 96.832,00 I.V.A. 22% esclusa oltre €. 600,00 + IVA 22% a copertura dei rischi di sicurezza ex art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, l'importo annuo 2022 è stimato in Euro 96.832,00 IVA 22%

esclusa oltre €. 210,00 + IVA 22% a copertura dei rischi di sicurezza ex art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso; la somma relativa agli oneri di sicurezza verrà liquidata con la fattura relativa all'ultimo mese di servizio di ciascun anno; L'importo complessivo d'appalto per il periodo biennale è determinato rapportando al biennio l'importo presunto annuo; l'importo annuo è stato calcolato nel seguente modo: applicando al monte ore complessivo annuo il seguente prezzo orario di €. 17,00 IVA 22% esclusa che è così fissato a base d'asta.

VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della Legge n. 381/91;

VISTI gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. n. 18/94;

ATTESI gli allegati favorevoli pareri circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI PREVEDERE per quanto esposto in premessa, che il **Servizio di pulizia degli edifici comunali e delle strade centro urbano, per il Biennio 2021-2022**, avvenga tramite convenzionamento con una Cooperativa sociale di tipo B che, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'articolo 4 della Legge 381/91, assista persone in situazione d'emarginazione e disadattamento sociale, offrendo loro possibilità svolgere attività lavorativa e di promozione umana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91;
2. DI STABILIRE che i servizi oggetto di convenzionamento, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate sono i seguenti:
 - **Pulizia dei locali sede del Municipio di Via Chiodini n. 1, dei locali sede della Polizia Municipale in Via dei Conte Caccia n. 1/b, dei locali del pre e post scuola presso le Scuole Elementari, della Palestra presso le Scuole Medie ed eventuale pulizia straordinaria mensa presso le Scuole elementari, per un monte ore complessivo annuo stimato in via presuntiva in n. 1301 ore annuali, come meglio dettagliato nel Capitolato;**
 - **Pulizia dei locali sede del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta", e la pulizia di alcune aree verdi, per un monte ore complessivo annuo stimato in via presuntiva in n. 584 ore annuali, come meglio dettagliato nel Capitolato;**
 - **Pulizia dell'Asilo Nido Comunale e del Consultorio di Via S. Ambrogio, per un monte ore complessivo annuo stimato in via presuntiva in n. 1.317 ore annuali come meglio dettagliato nel Capitolato;**
 - **Pulizia di alcune strade del centro abitato e del servizio igienico posto in Piazza Bonomi, per un monte ore complessivo annuo stimato in via presuntiva in n. 2.494 ore annuali come meglio dettagliato nel Capitolato;**
3. DI APPROVARE quali allegati al presente provvedimento,
 - Schema di Convenzione per gestione dei servizi di pulizia
 - Capitolato speciale d'appalto

- Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)

4. DI DARE ATTO che il valore massimo presunto dell'affidamento per il Biennio 2021-2022 è inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, essendo pari a € 194.864,00 (I.V.A. 22% esclusa), così determinato:

➤ **Monte ore biennale 11.392 per una tariffa a base d'asta di € 17,00 + €. 810,00 (costi interferenziali biennali non soggetto a ribasso) + I.V.A.22%;**

5. DI DARE ATTO che la Convenzione in argomento avrà la durata di 2 anni dal 1.1.2021 al 31.12.2022;

7. DI DARE mandato alla Stazione Unica appaltante affinché provveda ai conseguenti adempimenti nel rispetto della Legge n. 381/1991 e della L.R. n. 18/1994, con procedura aperta al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Cooperative Sociali di Tipo B, in base alla L. n.381/91 ed alla L.R. n.18/94 e nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, come previsto dall'art 5 della Legge n. 381/1991, come modificato dal comma 610 dell'art. 1 della L. 190/2014, *secondo i seguenti criteri di priorità:*

- ***La continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;***
- ***La creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;***
- ***Il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.***

6. DI STABILIRE che l'offerta economicamente più vantaggiosa venga valutata in base ad un punteggio massimo di 100 punti, la cui assegnazione è attribuita dalla commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri di valutazione:

A. PROGETTO ORGANIZZATIVO E RADICAMENTO SUL TERRITORIO max punti 80

B. OFFERTA ECONOMICA max punti 20

come meglio dettagliati nel capitolato allegato.

7. DI STABILIRE CHE al termine della procedura di individuazione della Cooperativa soggetto di Convenzione, i relativi atti di gestione, di impegni e liquidazioni di spesa sono attribuiti e ripartiti tra i seguenti Responsabili di Servizio:

- Al Segretario Comunale per i servizi di cui alla lettera A,
- Al Responsabile del Servizio Tecnico per servizi di cui alla lettera B e D;
- Al Responsabile dell'Area Socio- Demografica per i servizi di cui alla lettera C;

8. DI DARE atto la stipula della Convenzione prevista dall'art. 5 della Legge n. 381 del/91 e dalla L.R. 9/6/94, n. 18, avrà la forma di atto pubblico amministrativo e sottoscritta per conto dell'Amministrazione comunale dal Segretario Comunale.

9. DI DARE ATTO che Il monte ore complessivo annuo è stimato in via presuntiva in n. 5.696 ore; Il monte ore complessivo biennale è stimato in via presuntiva in n. 11.392 ore; l'importo complessivo dell'affidamento per il biennio è stimato in via presuntiva in Euro 193.664,00 I.V.A. 22% esclusa, oltre €. 810,00 biennale a copertura dei rischi di sicurezza art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, come da DUVRI che si allega al presente atto, non soggetto a ribasso, + IVA 22%; l'importo annuo 2021 è stimato in Euro 96.832,00 I.V.A. 22% esclusa, oltre €. 600,00 + IVA 22% a copertura dei rischi di sicurezza ex art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, l'importo annuo 2022 è stimato in Euro 96.832,00 IVA 22% esclusa oltre €. 210,00 + IVA 22% a

copertura dei rischi di sicurezza non soggetto a ribasso; la somma relativa agli oneri di sicurezza verrà liquidata con la fattura relativa all'ultimo mese di servizio di ciascun anno; L'importo complessivo d'appalto per il periodo biennale è determinato rapportando al biennio l'importo presunto annuo; l'importo annuo è stato calcolato nel seguente modo: applicando al monte ore complessivo annuo il seguente prezzo orario di € 17,00 IVA 22% esclusa che è così fissato a base d'asta.

10. DI DARE ATTO al fine della prenotazione degli impegni di spesa, che la spesa complessiva di €. 237.258,28 IVA compresa verrà imputata:

- Per €. 311,10 (h. 15 x €. 17,00/ora = €. 255,00 + IVA) per la pulizia straordinaria dei locali della mensa scolastica all'intervento 1.04.02.03 Cap. 1366/1 anno 2021;
- Per €. 3.733,20 (h. 180 x €. 17,00/ora = €. 3.060,00 + IVA) per la pulizia dei locali utilizzati per il pre e post scuola all'intervento 1.04.02.03 Cap. 1366/1 anno 2021;
- Per €. 6.636,80 (h. 320 x €. 17,00/ora = €. 5.440,00 + IVA) per il servizio di pulizia della palestra delle scuole medie all'intervento 1.04.03.03 Cap. 1386/1 anno 2021;
- Per €. 16.545,64 (h. 786 x €. 17,00/ora = €. 13.362,00 + €. 200,00 = €. 13.562,00 per speciale d'appalto interferenziali + IVA) per la pulizia degli uffici comunali all'intervento 1.01.05.03 Cap. 1156 anno 2021;
- Per €. 8.296,00 (h. 400 x €. 17,00 = €. 6.800,00 + I.V.A.) per la pulizia del Centro Culturale all'intervento 1.01.05.03 Cap. 1158/1 anno 2021;
- Per €. 51.969,56 (h. 2494 x €. 17,00 = €. 42.398,00 + €. 200,00 – rischi interferenziali - €. 42.598,00 + I.V.A.) per pulizia strade centro abitato all'intervento 1.09.05.03 Cap. 1742/100 anno 2021;
- Per €. 3.816,16 (h. 184 x €. 17,00 = €. 3.128,00 + I.V.A.) per la pulizia di alcune aree verdi all'intervento 1.09.06.03 Cap. 1806 anno 2021;
- Per €. 27.040,08 (h. 1292 x €. 17,00 = €. 21.964,00 + €. 200,00 – rischi interferenziali - €. 22.164,00 + I.V.A.) per i servizi ausiliari asilo nido all'intervento 1.10.01.03 Cap. 1776/1 anno 2021;
- Per €. 518,50 (h. 25 x €. 17,00 = €. 425,00 + I.V.A.) per la pulizia del consultorio, all'intervento 1.10.01.03 cap. 1.906/1 anno 2021;
- Per €. 311,10 (h. 15 x €. 17,00/ora = €. 255,00 + IVA) per la pulizia straordinaria dei locali della mensa scolastica all'intervento 1.04.02.03 Cap. 1366/1 anno 2022;
- Per €. 3.733,20 (h. 180 x €. 17,00/ora = €. 3.060,00 + IVA) per la pulizia dei locali utilizzati per il pre e post scuola all'intervento 1.04.02.03 Cap. 1366/1 anno 2022;
- Per €. 6.636,80 (h. 320 x €. 17,00/ora = €. 5.440,00 + IVA) per il servizio di pulizia della palestra delle scuole medie all'intervento 1.04.03.03 Cap. 1386/1 anno 2022;
- Per €. 16.387,04 (h. 786 x €. 17,00/ora = €. 13.362,00 + €. 70,00 = €. 13.432,00 per speciale d'appalto interferenziali + IVA) per la pulizia degli uffici comunali all'intervento 1.01.05.03 Cap. 1156 anno 2022;
- Per €. 8.296,00 (h. 400 x €. 17,00 = €. 6.800,00 + I.V.A.) per la pulizia del Centro Culturale all'intervento 1.01.05.03 Cap. 1158/1 anno 2022;
- Per €. 51.810,96 (h. 2494 x €. 17,00 = €. 42.398,00 + €. 70,00 – rischi interferenziali - €. 42.468,00 + I.V.A.) per pulizia strade centro abitato all'intervento 1.09.05.03 Cap. 1742/100 anno 2022;
- Per €. 3.816,16 (h. 184 x €. 17,00 = €. 3.128,00 + I.V.A.) per la pulizia di alcune aree verdi all'intervento 1.09.06.03 Cap. 1806 anno 2022;
- Per €. 26.881,48 (h. 1292 x €. 17,00 = €. 21.964,00 + €. 70,00 – rischi interferenziali - €. 22.034,00 + I.V.A.) per i servizi ausiliari asilo nido all'intervento 1.10.01.03 Cap. 1776/1 anno 2022;
- Per €. 518,50 (h. 25 x €. 17,00 = €. 425,00 + I.V.A.) per la pulizia del consultorio, all'intervento 1.10.01.03 cap. 1.906/1 anno 2022; sul quale son stati allocati idonei stanziamenti nel bilancio pluriennale 2021-2022.

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
Caccia Arch. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Togna Dott.ssa Attilia

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate